

# FOGLIO INFORMATIVO

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

---

## Cosa cambierà con la nuova legge ...

... per le famiglie?

La legge federale sugli assegni familiari fissa standard minimi a livello federale per gli assegni per i figli e gli assegni di formazione (rispettivamente almeno 200 franchi e almeno 250 franchi mensili per figlio) e permette di ridurre le differenze, finora grandi, tra i Cantoni e di sgravare sensibilmente le famiglie di modeste condizioni economiche. In oltre 20 Cantoni le famiglie avranno diritto ad assegni più elevati rispetto agli importi attuali.

In virtù della nuova legge anche le persone occupate a tempo parziale riceveranno in tutti i Cantoni assegni familiari interi. Verrà così migliorata in particolare la situazione di molte madri sole che, per occuparsi dei propri figli, possono lavorare soltanto al 50% o ad un tasso di occupazione inferiore e attualmente ricevono sovente soltanto assegni parziali. Unitamente ai già menzionati importi più elevati questo porterà, a seconda del Cantone, ad una notevole estensione del diritto agli assegni (vedi foglio informativo «Tre esempi», 2° esempio).

... per i salariati?

La nuova legge disciplina in modo unitario per tutta la Svizzera le condizioni di diritto agli assegni familiari, apportando maggiore chiarezza e trasparenza non solo nei casi in cui entrambi i genitori sono professionalmente attivi, ma anche per le persone divorziate o separate. Se padre e madre esercitano entrambi un'attività lucrativa dipendente, spesso non è chiaro, in base ai diversi sistemi cantonali attualmente in vigore, chi abbia diritto agli assegni, in particolare nei casi in cui uno o entrambi i genitori non lavorano a tempo pieno. In questi casi, per due attività svolte a tempo parziale in due diversi Cantoni, spesso non vengono versati assegni interi.

La nuova legge disciplina il cosiddetto concorso di diritti in modo chiaro e unitario a livello nazionale e applica una sentenza del Tribunale federale mediante una disposizione concernente il versamento della differenza: se il primo e il secondo beneficiario sono soggetti alla legislazione di due Cantoni diversi e l'importo minimo previsto per gli assegni familiari del Cantone del secondo beneficiario è superiore all'importo minimo previsto dal Cantone del primo, il secondo beneficiario ha diritto alla differenza.

... per i datori di lavoro?

Gli assegni familiari continueranno ad essere versati con il salario tramite il datore di lavoro. La nuova legge apporta semplificazioni, in quanto le condizioni di diritto - ad esempio, per quanto riguarda i figli che danno diritto agli assegni, i limiti d'età e la durata del diritto - saranno disciplinate in modo unitario a livello nazionale. Grazie alla regolamentazione del concorso di diritti per il datore di lavoro sarà subito chiaro sapere se il suo dipendente sarà la prima o la seconda persona avente diritto agli assegni. Inoltre, visto che anche in caso di attività a tempo parziale verranno versati assegni interi, si semplificheranno gli accertamenti concernenti l'eventuale versamento degli assegni all'altro genitore. Oltre ad una maggiore trasparenza, la nuova legge prevede ulteriori semplificazioni amministrative per le aziende attive in più Cantoni o a livello nazionale.

Secondo diverse leggi cantonali sugli assegni familiari, attualmente i datori di lavoro possono farsi esentare dall'obbligo di affiliazione ad una cassa di compensazione per assegni familiari, ad esempio se sottostanno ad un contratto collettivo di lavoro. In questo modo non sono tenuti a versare contributi del datore di lavoro

sull'intera somma dei salari e devono pagare gli assegni familiari previsti dalla legge di tasca propria. Si avvalgono di questa possibilità in particolare i datori di lavoro i cui dipendenti hanno pochi figli. L'importo degli assegni familiari è così notevolmente più basso rispetto a quello che dovrebbe essere versato quale contributo del datore di lavoro ad una cassa di compensazione per assegni familiari. La nuova legge non permetterà più queste esenzioni, che di fatto costituiscono una violazione del principio di solidarietà. Tutti i datori di lavoro, comprese la Confederazione e le amministrazioni cantonali e comunali, dovranno effettuare i loro conteggi tramite una cassa di compensazione per assegni familiari.

Gli assegni familiari sono finanziati prevalentemente dai datori di lavoro. Con la nuova legge i costi complessivi passeranno da circa 4 a 4,6 miliardi di franchi l'anno. Circa 450 milioni di franchi dei costi supplementari andranno a carico dei datori di lavoro.

... per i Cantoni?

Fatta eccezione per il sistema applicato nell'agricoltura, attualmente gli assegni familiari sono disciplinati a livello cantonale. Sia l'importo e il tipo degli assegni che le condizioni di diritto variano da un Cantone all'altro. La nuova legge federale sugli assegni familiari armonizza i sistemi cantonali, che continueranno ad essere applicati, e riduce le differenze esistenti. Tuttavia non interviene sulle strutture organizzative cantonali esistenti, ma poggia su di esse. I Cantoni rimarranno competenti per il riconoscimento delle casse di compensazione per assegni familiari.

Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari i Cantoni potranno fissare importi minimi più elevati di quelli previsti dalla legge federale e continuare a prevedere ulteriori agevolazioni per i genitori (ad es. sussidi per la pigione, deduzioni fiscali ecc.). Potranno anche introdurre assegni di nascita o di adozione, ma non vi saranno tenuti dal diritto federale. Non avranno nemmeno l'obbligo di prevedere un diritto agli assegni per i lavoratori indipendenti, ma lo potranno introdurre. Come finora fisseranno le condizioni per il riconoscimento delle casse di compensazione per assegni familiari ed eserciteranno la vigilanza. Le succursali di aziende continueranno a sottostare per principio all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate.

La nuova legge prevede un diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa che non beneficino di prestazioni complementari all'AVS/AI e il cui reddito non supera 38 700 franchi. I Cantoni dovranno emanare disposizioni in merito e disciplinare il finanziamento.

Per i Cantoni la nuova legge comporterà costi supplementari per un ammontare di 126 milioni di franchi, di cui circa 120 milioni di franchi dovuti agli assegni familiari versati alle persone senza attività lucrativa.

#### Informazioni

- Marc Stampfli, caposettore, UFAS, tel. 031 322 90 79, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch
- Maia Jaggi, UFAS, tel. 031 322 91 83, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch

#### Ulteriori informazioni

- <http://www.ufas.admin.ch>